

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1326 del 16/03/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA RIGHI S.R.L. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Leonardo da Vinci n.1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività agrituristica di tipo ricettivo (solo camere) con annesso laboratorio per la preparazione di prodotti di nicchia, sito in Comune di Sarsina- Località Tezzo-la Fogliaia.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1387 del 16/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sedici MARZO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA RIGHI S.R.L. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Leonardo da Vinci n.1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività agrituristica di tipo ricettivo (solo camere) con annesso laboratorio per la preparazione di prodotti di nicchia, sito in Comune di Sarsina- Località Tezzo-la Fogliaia.**

#### **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 02/11/2017, acquisita al Prot. Unione 44631 e da Arpae ai PGFC/2017/16275 del 07/11/2017 e PGFC/2017/16281 del 08/11/2017, da **SOCIETA' AGRICOLA RIGHI S.R.L.** nella persona di Stefano Versari, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Leonardo da Vinci n.1, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività agrituristica di tipo ricettivo (solo camere) con annesso laboratorio per la preparazione di prodotti di nicchia, sito in Comune di Sarsina- Località Tezzo-la Fogliaia, comprensiva di:

1. autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
2. valutazione di impatto acustico;

**Atteso** che l'istanza è ricompresa nell'ambito del Procedimento Unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 per la realizzazione di ristrutturazione edilizia di tipo "A" con ampliamento di un proservizio agricolo in Località Tezzo - Fogliaia attivato presso il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 03/11/2017 ed acquisito al Prot. Unione 44916;

**Atteso** che in data 13/11/2017 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Unione 46225 e da Arpae al PGFC/2017/16762 del 15/11/2017;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 48960 del 28/11/2017 formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi dell'art.7 L.241/90 e art. 7 D.P.R. 160/2010, acquisita da Arpae al PGFC/2017/17489;

**Atteso** che, in merito alla documentazione presentata relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 1254 del 09/02/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/2325, il Comune di Sarsina ha comunicato quanto segue: *“Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal Sig. Mauro Righi in qualità di Legale rappresentante della Soc. Agricola Righi s.r.l. in data 20.10.2017 ai sensi dell’art. 8 comma 5 legge 26.10.1995 n.447, si prende atto di tale dichiarazione in merito all’impatto acustico.”*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche: Rapporto istruttorio acquisito in data 19/12/2017;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell’istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **SOCIETA' AGRICOLA RIGHI S.R.L.**, che confluirà nel provvedimento conclusivo del Procedimento Unico di cui al D.P.R. 160/2010, che sarà rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Vista** la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

**Vista** la nota del Dirigente di questa SAC di Arpae del 30/06/2017 PGFC/2017/9947 avente ad oggetto: *“Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa”*;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta D.ssa Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **SOCIETA' AGRICOLA RIGHI S.R.L.** (C.F./P.IVA 03899340404) nella persona del legale

rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Leonardo da Vinci n.1, per l'**insediamento ove si svolge attività agrituristica di tipo ricettivo (solo camere) con annesso laboratorio per la preparazione di prodotti di nicchia, sito in Comune di Sarsina- Località Tezzo-la Fogliaia.**

2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Per il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Procedimenti Unici

(D.ssa Tamara Mordenti)

## **SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE**

### **PREMESSA**

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività agrituristica di tipo ricettivo (camere) con annesso laboratorio per la preparazione di prodotti di nicchia, in particolare marmellate, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, avente potenzialità di 11 a.e. (di cui 8 a.e. da camere, 2 a.e. da laboratorio e 1 a.e. per addetti agriturismo);
- Le acque reflue sopraccitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in pozzetto degrassatore da 450 lt, fossa Imhoff da 21 a.e. e filtro batterico aerobico avente un volume utile di 15,30 mc e successiva fossa Imhoff di sedimentazione da 5 a.e.;
- I sistemi di trattamento previsti sono ampiamente sovradimensionati in previsione di un futuro ampliamento dell'attività agrituristica;
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico recapita nel fosso in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Distretto di Cesena di Arpae con nota del 23/11/2017 acquisita al Prot. Arpae n. PGFC/2017/17196;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti in data 07/11/2017 e in data 08/11/2017 Prot. Arpae n. PGFC/2017/16275 e n. PGFC/2017/16281, così come successivamente modificate e integrate in data 15/11/2017 Prot. Arpae n. PGFC/2017/16762 del 15/11/2017;
- Tavola comprendente lo schema fognario recante ad oggetto “Schema Fognature”, in datata 20/10/2017, in scale 1:2000 e 1:100, redatta del Geom. Versari Stefano e della Ditta, acquisita agli atti in data 15/11/2017 al Prot. Arpae n. PGFC/2017/16762 (*allegata*).

### **CONDIZIONI:**

<b>Indirizzo insediamento</b>	Loc. Tezzo – La Fogliaia - Sarsina
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Attività agrituristica di tipo ricettivo (camere) con annesso laboratorio per la preparazione di prodotti di nicchia, in particolare marmellate
<b>Classificazione dello scarico</b>	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
<b>Potenzialità</b>	11 a.e. (di cui 8 a.e. da camere, 2 a.e. da laboratorio e 1 a.e. per addetti agriturismo)
<b>Sistemi di trattamento prima dello scarico</b>	Pozzetto degrassatore da 450 lt, fossa Imhoff da 21 a.e. e filtro batterico aerobico avente un volume utile di 15,30 mc e successiva fossa Imhoff di sedimentazione da 5 a.e
<b>Corpo Recettore</b>	Fosso interpodereale afferente Bacino Idrico del Fiume Savio

## **PRESCRIZIONI:**

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3) Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico aerobico. I fanghi raccolti e dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 4) Analoghe prescrizioni devono intendersi anche per il pozzetto degrassatore.
- 5) Le fosse Imhoff, il pozzetto degrassatore e il filtro batterico aerobico dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 6) Qualora il sistema sia dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un sistema acustico/visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa.
- 7) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 8) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) nel caso di verifiche imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**